

## **XVI LEGISLATURA ARS**

### **MOZIONE**

N. - TITOLO: Riconoscimento della "termalismo" quale area di interesse strategico della Regione Sicilia ai sensi dell'art. 20 comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 11 del 20 maggio 2010.

#### **L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

##### **PREMESSO CHE:**

la Legge Regionale n. 11 del 20 maggio 2010, all'art. 20, dopo aver precisato al comma 1 che *"Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'economia adotta, con proprio decreto, previo parere vincolante della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale, le necessarie iniziative affinché ad ogni area strategica individuata dal comma 2 corrisponda una sola società a totale o maggioritaria partecipazione regionale o una sola impresa pubblica, ponendo in atto le procedure necessarie alla dismissione delle partecipazioni strategicamente non rilevanti per il perseguimento dei fini istituzionali della Regione."*, al comma 2 individua una serie di beni comuni o servizi che vengono definiti quali *"aree strategiche della regione"*;

le aree strategiche riportate dalla stessa norma sono individuate in: a) trasporti pubblici, b) servizi ausiliari, c) promozione dell'immagine della Sicilia, della cultura, dell'attività turistica e dell'artigianato, d) sviluppo e innovazione, e) attività informatiche e I.C.T della Regione, f) gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale, g) servizi di emergenza sanitaria, h) servizi di riscossione dei tributi, i) credito, j) ricerca, k) attività di captazione e/o accumulo e/o potabilizzazione e/o adduzione di acqua di interesse regionale, l) settore agroalimentare, m) salvaguardia del territorio e dell'ambiente, n) energia;

il comma 3 del medesimo articolo prevede che con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere vincolante della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale, possono essere individuate ulteriori aree strategiche;

#### CONSIDERATO CHE:

la medicina termale va oggi considerata come una scienza che utilizza, egualmente ad ogni altra disciplina medica, presidi diagnostici e terapeutici e che promuove e sviluppa la ricerca scientifica;

un approccio alla disciplina in tal senso viene legittimato dalla volontà e dalla necessità di sfruttare appieno le proprietà terapeutiche del patrimonio idro-minerale.

la ricerca in campo idrologico nasce dall'esigenza di una proficua collaborazione tra le Cattedre universitarie di Idrologia, Farmacologia, Biochimica e Fisiologia e di tutte le numerose branche della medicina nelle quali l'intervento termale assume un significato preventivo, terapeutico o riabilitativo, tra cui vanno considerate ad esempio la reumatologia, l'ortopedia, la traumatologia, l'otorinolaringoiatria, la pneumologia, la ginecologia, la gastroenterologia, la dermatologia, la pediatria, la geriatria, l'urologia, etc.;

#### RILEVATO CHE:

il termalismo ha evidentemente numerosi punti di contatto con le aree strategiche previste dal comma 2 dell'art. 20 della L.R. 11/2010, tra cui la promozione dell'immagine della Sicilia, il trasporto pubblico, la ricerca, la salvaguardia del territorio e dell'ambiente, la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale;

la Legge 24 ottobre 2000, n. 323 denominata "Riordino del settore termale" prevede al suo interno diversi articoli, che possono essere ricollegati al riconoscimento del termalismo come settore strategico della Regione;

l'articolo 6 della suddetta legge, prevede una ricerca scientifica sulle acque termali, che ne verifichi l'efficacia su determinate patologie, con la conseguente superiore qualificazione curativa e possibile alternativa alla cura farmacologica;

all'articolo 11 si dispone che nell'ambito dei piani e dei progetti nazionali e comunitari che comportano investimenti straordinari per la promozione e lo sviluppo economico-sociale di aree comprendenti territori a vocazione turistico-termale, lo Stato e le regioni favoriscono la destinazione di adeguate risorse nei confronti degli stessi territori;

all'articolo 13 viene previsto un percorso comunale e regionale che prevede il riconoscimento del marchio di qualità termale, lo stesso marchio può essere assegnato solo se, per il territorio di riferimento della concessione mineraria, sono stati adottati gli strumenti di tutela e di salvaguardia urbanistico-

ambientale di cui al comma 4 dell'articolo 1 della medesima legge 323/2000;

tale marchio permetterebbe all'ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo) di promuovere la diffusione del marchio di qualità termale sul mercato turistico europeo ed extraeuropeo così come definito nell'articolo 11 della medesima norma;

la Regione, che secondo lo stesso articolo 1 comma 4, entro 120 venti giorni dall'entrata in vigore della legge doveva definire con gli enti interessati gli strumenti di valorizzazione, di tutela e di salvaguardia urbanistico-ambientale dei territori termali, adottati secondo le rispettive competenze, ad oggi non è nei fatti mai intervenuta ed ha preferito lasciare il dettato della norma come lettera morta;

**IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE e per esso L'ASSESSORE REGIONALE  
PER L'ECONOMIA**

ad avviare le dovute procedure per il riconoscimento del termalismo tra le aree strategiche della Regione Sicilia, così come previsto dall'art. 20 comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 11 del 20 maggio 2010;

ad intervenire, in via subordinata all'inclusione tra le aree strategiche di cui *supra*, affinché vengano rispettate le disposizioni della Legge 323/2000 riguardanti il termalismo.

(11 ottobre 2013)

**FIRMATARI**

FOTI ANGELA (M5S)

CIACCIO GIORGIO

PALMERI VALENTINA

CANCELLERI GIOVANNI CARLO

CAPPELLO FRANCESCO

SIRAGUSA SALVATORE

ZITO STEFANO

LA ROCCA CLAUDIA

FERRERI VANESSA

MANGIACAVALLO MATTEO

CIANCIO GIANINA

TANCREDI SERGIO

TRIZZINO GIAMPIERO

